

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GENNAIO 2025, N. 12 REGOLAMENTO RECANTE LA TABELLA UNICA DEL VALORE PECUNIARIO DA ATTRIBUIRE A OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ TRA DIECI E CENTO PUNTI COMPRESIVO DEI COEFFICIENTI DI VARIAZIONE CORRISPONDENTI ALL'ETÀ DEL SOGGETTO LESO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 138, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.**

19 febbraio 2025

**Il Regolamento recante la Tabella Unica Nazionale (TUN) ha normativamente previsto i valori relativi alle macrolesioni (lesioni comprese tra dieci e cento punti di invalidità permanente) con riferimento al danno biologico ed al danno morale così attuando la delega che nel 2005 era prevista all'art. 138, comma 1, lettera b) del codice delle assicurazioni private. Un breve *excursus* avente ad oggetto l'entrata in vigore del Decreto 12/2025, il contenuto della neo-tabella (*rectius* neo-tavola e neo-tabelle) e qualche primo spunto di riflessione.**


### ***Vacatio legis***

**Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/2025**

### **LA FINE DI UNA ATTESA MESSIANICA.**

Il 18 febbraio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto contenente il Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti (Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12).

Nel corso degli anni, in molti hanno parlato di *supplenza* da parte delle tabelle di provenienza giurisprudenziale elaborate dai Tribunali italiani in attesa che il legislatore provvedesse alla predisposizione di una specifica tabella unica da applicarsi su tutto il territorio della Repubblica.



Sì, perché l'articolo 138, comma 1<sup>1</sup>, del Decreto Legislativo 7/09/2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) prevedeva, per l'appunto, due specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica, da adottarsi con due distinti decreti del Presidente della Repubblica. La prima tabella relativa alle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti (articolo 138, comma 1, lettera a); la seconda avente ad oggetto il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso (articolo 138, comma 1, lettera b).

Ed è proprio la tabella di cui alla lettera b) del codice delle assicurazioni private ad aver finalmente visto la luce. Assistiamo, dunque, alla nascita della tabella unica nazionale avente ad oggetto il valore pecuniario da attribuire al risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni c.d. "macropermanenti" (lesioni comprese tra dieci e cento punti di invalidità permanente).

### **ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 12/2025 E SUA APPLICAZIONE TEMPORALE.**

Dopo una attesa a dir poco messianica, come si diceva poc'anzi, è proprio la tabella di cui alla lettera b) del codice delle assicurazioni private che dal 5 marzo 2025 entrerà in vigore, a distanza di venti anni.


---

<sup>1</sup> Articolo modificato dall' art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 17, L. 4 agosto 2017, n. 124.

Il Decreto n. 12/2025 entra difatti in vigore - e diviene quindi obbligatorio per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (*vacatio legis*): 05/03/2025.

Quanto all'applicazione temporale della neo-tabella unica nazionale, varrà la pena ricordare che la L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che "*La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica*". Di pari contenuto l'art. 5 del Decreto 12/2025, rubricato *Disposizioni transitorie*, ove si prevede che la tabella unica nazionale si applichi ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

L'unica differenza risiede nella terminologia utilizzata: da un lato la Legge si riferisce agli eventi, dall'altro il Decreto 12/2025 fa riferimento anche alla nozione di sinistro<sup>2</sup>. Questo aspetto potrebbe rivestire una particolare importanza soprattutto alla luce della definizione di sinistro fornita dal Decreto attuativo 232/2023 articolo 1, lettera o) ammettendo l'applicazione dei valori di cui alla neo-tabella anche nei casi in cui la richiesta risarcitoria sia pervenuta successivamente all'entrata in vigore del Decreto 12/2025 ma con riferimento ad eventi occorsi precedentemente.



Ci si domanda, poi, se l'ordine previsto dall'articolo 138, comma 1, sia in qualche modo da ritenersi vincolante. L'articolo in parola ha previsto l'adozione di due tabelle e le ha elencate con un determinato ordine, lettera a) e lettera b). La mancata adozione della tabella relativa alle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti di cui alla lettera a), incide sulla immediata applicabilità della tabella unica nazionale di cui alla lettera b)? Verrebbe da pensare che senza la quantificazione delle singole invalidità non si possa passare ad esprimerne il

valore in termini economici.

## ADOZIONE DELLA TABELLA UNICA NAZIONALE.

L'applicazione dei valori di cui alla tabella unica nazionale è limitata a due categorie di sinistri. L'art.1 del Regolamento, rubricato *Adozione della tabella unica nazionale*, al comma I prevede, difatti, che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, le lesioni di non lieve entità siano conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. Viene subito da porsi una domanda: i valori di cui alla tabella unica nazionale potranno essere applicati per analogia a casi simili?

## CONTENUTO DEL REGOLAMENTO: LE TABELLE E LE TAVOLE.

Nello specifico con il Decreto 12/2025 sono state adottate:

- a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale (allegato I);
- b) la tabella unica nazionale del danno biologico (allegato II, tabella 1)<sup>3</sup>;

<sup>2</sup> Decreto 12/2025. Art. 5 Disposizioni transitorie. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

<sup>3</sup> La tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

c) la tabella unica nazionale del danno biologico comprensiva del danno morale (allegato II, tabella 2)<sup>4</sup>.

Nel prevedere la sua applicazione pratica il legislatore sdoppia, dunque, la tabella unica nazionale e ne prevede una prima avente ad oggetto il solo danno biologico ed una seconda comprensiva del danno morale. Quest'ultima, a sua volta, contiene una tripartizione tabellare del danno biologico comprensivo del danno morale con aumento minimo, con aumento medio e con aumento massimo.



La neo-tabella unica nazionale si riferisce esclusivamente alle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti.

Rispettando il dettato dell'articolo 138, comma 2, lettere b), c), d), e) la neo-tabella unica nazionale:

- si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
- il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato

cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

- il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
- al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

L'articolo 2 del Decreto 12/2025, rubricato *Valore del primo punto di invalidità*, stabilisce che il valore del primo punto di invalidità corrisponda a quello previsto dall'articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il punto base danno permanente della neo-tabella unica nazionale è, quindi, pari ad € 947,30 corrispondente a quello previsto per le lesioni micropermanenti.

L'articolo 3 del Decreto 12/2025, rubricato *Liquidazione del danno biologico temporaneo*, prevede che il danno biologico temporaneo sia liquidato in conformità all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (oggi pari ad € 54,80), con un incremento per il danno morale ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo liquidato.

Da notarsi che la neo-tabella unica nazionale non prevede la c.d. personalizzazione del danno. Ma varrà la pena ricordare come sia proprio l'articolo 138, comma 3, a prescrivere l'applicazione: *“Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto (( dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b) )), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”*.

<sup>4</sup> La tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005.

## TABELLA O TABELLE: NON È SOLO UNA QUESTIONE DI NUMERO SINGOLARE O PLURALE.

L'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private nel suo incipit indica lo scopo della previsione di una tabella unica nazionale relativa al danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, ovvero quello di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.

Ma il danno non patrimoniale si esplica e si compone di più voci di danno.

Le Tabelle milanesi usano difatti il plurale. Basti leggersi l'indice che, tra gli altri, prevede, oltre alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, la tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza, la tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale e la tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale.

Se, quindi, gioiamo per l'adozione di tabelle normative afferenti le macrolesioni, dall'altro immaginiamo che tutti i *players* del mondo assicurativo dovranno continuare a sopportare un sistema ibrido che continua ad applicare tabelle neo-legislative, da un lato, e tabelle paranormative quando meneghine, quando capitoline, dall'altro.

\*\*\* \*\*

La presente Newsletter ha meri fini informativi e non costituisce un parere professionale o legale, in caso di maggiori approfondimenti sul punto, potete rivolgerVi a:

**AVV. SILVIA TRAVERSO**  
s.traverso@btglegal.it

**AVV. OTTAVIA PIZZO**  
o.pizzo@btglegal.it

[www.btglegal.it](http://www.btglegal.it)

[www.globalinsurancelaw.com](http://www.globalinsurancelaw.com)